

Decisione del GDP di C/mare di Stabia del 14.10.09 che con adeguata e congrua motivazione, opera una diversa valutazione rispetto a quella del Ctù

Autore:

In: Diritto civile e commerciale

Si segnala una decisione del giudice di pace di Castellammare di Stabia dr.Iannello sui poteri del giudice di disattendere naturalmente motivandolo adeguatamente, le risultanze della Ctù.

In particolare il giudice , con articolata e condivisibile motivazione, richiamando delle decisioni della Suprema Corte (Cass n. 333/99 , 2145/88, 11440/97 ,9922/01 ,71/02)).

),
ha statuito che le valutazioni espresse dal CTù non hanno efficacia vincolante per il giudice,che puo' legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali, e risulti congruamente motivata.

Infatti nel nostro ordinamento,vige il principio, iudex peritus peritorum, per cui il giudicante puo' motivatamente, sulla base delle risultanze agli atti effettuare una propria quantificazione, non essendo vincolato alle conclusioni del CTU, e potendo sulla base di quanto dallo stesso accertato,con motivate valutazioni giungere a risultati diversi. E' stato precisato infine che rientra nel potere pienamente discrezionale del giudice, disattendere le conclusioni del CTù senza disporre nuovi accertamenti peritali, e senza chiamare a chiarimenti l'ausiliario.

Nella fattispecie il giudicante , sulla scorta delle predette considerazioni, valutate le certificazioni agli atti, tra cui il referto Tac, in applicazione delle tabelle di legge D.M 3/07/03 e delle tabelle Inail, ha effettuato un raffronto con le principali guide nazionali, in particolare *****- ***** , ed è pervenuto ad una diversa valutazione rispetto a quella del CTU.

***** (a cura di)

REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del Popolo
Italiano**

Il Giudice di Pace
dell'Ufficio di C/mare di Stabia, Avv. ***** , ha emesso, ai sensi dell'art 281 sexies cpc
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n

**T
R
A**

*****,

rapp.to e difeso dall'avv

Attore

AAAAAA ass.ni, quale impresa designata ex lege dal FGVS , rapp.ta e difesa dall'avv

Convenuto

Nonche'

+++++

Convenuto contumace

OGGETTO : Risarcimento danni

Svolgimento del processo

Si omettono i fatti trattandosi di provvedimento reso a verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dichiara la domanda ammissibile e procedibile.

La legittimazione delle parti in causa ,tra l'altro non contestata e' provata per

Tabulas.La domanda è proponibile, avendo l'attore, con racc.ta prodotta agli atti, data ampia prova di aver costituito in mora il convenuto istituto assicuratore e di aver rispettato lo spatium deliberandi imposto dalla legge ,come si ricava dalla ricevuta di ritorno prodotta in atti. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto responsabile civile, citato e non comparso.Dalla prova testi, e dalla sentenza del GDp Dr Rossano, n 2192/09, depositata agli atti e con cui si liquidano i danni a cose,risulta provata la legittimazione della convenuta compagnia di assicurazioni nella qualità, in quanto il veicolo tg Al998Pg era scoperto di copertura assicurativa, come prova anche la missiva **** prodotta.

La fattispecie, de qua trattandosi di lesioni al conducente è soggetta all'art 2054 comma 2 cc,per cui è da provarsi sia il fatto storico,sia la responsabilità,al fine di evitare il concorso di colpa presunto al 50%.

Nel merito la domanda e'

fondata e va accolta per quanto di ragione. L'attore adempie all'onus probandi impostogli dall'art 2697 cc , in base a cui onus probandi incubit ei qui dicit ,e fornisce ampia prova del fatto storico e

della responsabilita' in capo al conducente del veicolo convenuto. In realta' dalle risultanze della prova testimoniale

, e sulla cui attendibilita' non emergono dubbi, risulta provato che nelle circostanze di luogo e di tempo narrate in citazione il veicolo su cui viaggiava l'attore come conducente, veniva urtato dal veicolo convenuto, che si immetteva dalla posizione di sosta nel flusso veicolare, senza nemmeno azionare l'indicatore di direzione, ed in modo repentino. Cio' e' stato accertato dalla predetta sentenza.

Resta cosi' provato, il fatto storico, e fornita la prova liberatoria per superare la presunzione di concorso di colpa al 50% prevista dall'art 2054 cc comma 2. Infatti dalle risultanze istruttorie si deduce che la repentinita' della manovra ha impedito all'attore ogni qualsivoglia possibilita' di evitare il danno. In ordine al quantum debeatur, agli atti vi e' una CTu che quantifica DB 4%, ITT

gg 7, ITP al 50% gg 20, ITp al 25% gg 20, danno emergente euro 3000,00, tali risultanze sono impugnate dall'attore che rileva in comparsa conclusionale che il CTu ha ommesso di valutare quanto alla Tac prodotta, in quanto ha evidenziato le

lesioni al ginocchio sx, qualificandolo come danno anatomico disfunzionale, omettendo di considerare che in Tac e' repertato interessamento comparto mediale ginocchio sx e menisco, nonche' l'accertata sinovite reattiva e meniscopatia mediale, di cui alle cartelle prodotte, di poi nonostante riscontra un danno estetico funzionale al terzo dito mano dx, omette di quantificarlo. Pertanto l'attore quantifica il danno in DB

7/ 8%,

ed a verbale odierno per l'ITT

e l'ITp chiede gg 20 al 100% e 40 al 50%.

Orbene il giudice deve operare le seguenti osservazioni in merito alla CTU, la S.C, con orientamento costante (vedasi per tutte cass n 333/99), e piu' volte condiviso da questo giudice, ha statuito che le valutazioni espresse dal CTu non hanno efficacia vincolante per il

giudice, che puo' legittimamente disattendere attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali, e risulti congruamente motivata. Nel nostro ordinamento, vige il principio, iudex peritus peritorum, (cass civ 2145/88, 11440/97), per cui il giudicante puo' motivatamente, sulla base delle risultanze agli atti effettuare una propria quantificazione, non essendo vincolato alle conclusioni del CTU, e potendo sulla base di quanto dallo stesso accertato, con motivate valutazioni giungere a risultati diversi (cass civ 9922/01). Rientra nel potere pienamente discrezionale del giudice, disattendere le conclusioni del CTu senza disporre nuovi accertamenti peritali, e senza chiamare a chiarimenti l'ausiliario. (cass

civ n 71/02). Il ctu, nella fattispecie de qua opera un'attenta analisi delle lesioni riportate dall'attore, ed evidenzia che ci sono le seguenti lesioni: trauma arcata dentale con lesioni incisivi superiori, trauma contusivo escoriato ginocchio sx, gamba e piede sx, e danno anatomico disfunzionale a carico ginocchio sx, danno estetico funzionale al terzo dito mano dx. Tali lesioni restano pertanto acclarate ed accertate. Di poi, l'ausiliario, nel valutarle in termini di postumi, non considera che

in Tac è repertato interessamento comparto mediale ginocchio sx e menisco, nonché l'accertata sinovite reattiva e meniscopatia mediale, di cui alle cartelle prodotte, non valuta in termini di postumi il danno estetico funzionale al terzo dito mano dx e la deviazione dell'asse longitudinale accompagnato da leggera rigidità. Indi questo giudice, sulla scorta delle predette considerazioni, valutate le certificazioni agli atti, ed in particolare il referto Tac, lette le

tabelle di legge D.M3/07/03,

le tabelle Inail, operato un raffronto con le principali guide nazionali, in particolare *****- ******, opera le seguenti valutazioni lesioni meniscali tabella di cui sopra del 2003 da 2 a 7 punti, ***** uguale o minore di 5%, le altre fonti np, pertanto da una media di tali quantificazioni emerge un punteggio di 3,4%, questo giudice acclara detta voce nel 2,5%, danno estetico funzionale al terzo dito mano dx e la deviazione dell'asse longitudinale accompagnato da leggera rigidità, operata la media dei predetti parametri risulta un 2%, perdita due incisivi operata la media come innanzi punti 1,5%, trauma contusivo e leggero danno estetico all'arcata mascellare 1%. Pertanto, su dette valutazioni il DB va accordato in misura totale del 7%, mentre dai certificati agli atti si quantifica ITT in gg 7 ed itp al 50% in gg 35. A dette risultanze vanno applicati i parametri di cui alla L 57/01 e pertanto, considerato l'età del danneggiato, allo stesso vanno riconosciuti, secondo le voci richieste DB euro

7735,23

,

ITT

280,00

euro,

ITp euro 700,00, oltre

il danno emergente in euro 3000,00, così come accertato dal CTU, le spese mediche, letti gli atti si quantificano

in euro 200,00. Circa il danno non patrimoniale, il c.d danno morale, o pecunia doloris, questo giudice, conforme sua giurisprudenza, ritiene di doverlo riconoscere in quanto è stato leso un diritto della personalità, costituzionalmente protetto, indi tale voce di danno si riconosce nei limiti di cui al d.lvo 209/05, in complessivi euro

2383,04

per cui ad esso attore spetta un danno complessivo pari ad euro 14.298,27

, oltre interessi dal di' del fatto al soddisfo. Considerato che esso istituto assicuratore convenuto, notifica il pregiudizio al convenuto, e che per economia processuale in tal caso va dichiarata la malleva di quanto la Generali nella qualità andrà a pagare, il Giudice condanna la stessa al pagamento di dette voci, in favore dell'attore, oltre le spese che

seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, e di poi al momento in cui la stessa ha soddisfatto l'attore avra' diritto di malleva nei confronti della *****.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziandosi

sulla domanda, così provvede:

1)

Dichiara la responsabilità

nel sinistro

a carico del convenuto

2)

Per l'effetto condanna essi convenuti
in solido al pagamento della somma di
euro
14298,27

oltre interessi legali come in motivazione;

3)

Condanna i medesimi, in solido, al pagamento

delle spese del giudizio che vengono liquidate, in favore dell'attore, in complessive €. 4200 di cui €.700,00 per spese, (comprensive di CTU) € 1400, per diritti e €. 2100 per onorario, oltre il 12,5% ex art 15 LP in favore *** e Cna se non detraibili; con distrazione;

4) accerta a favore della generali ass.ni, nella qualità, che al momento in cui avrà soddisfatto l'attore ha diritto di mallea nei confronti della +++++

5) dichiara la presente sentenza esecutiva per legge

Così deciso in C/mare di Stabia, 14/10/09

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. *****

<https://www.diritto.it/decisione-del-gdp-di-cmare-di-stabia-del-14-10-09-che-con-adequata-e-congrua-motivazione-opera-una-diversa-valutazione-rispetto-a-quella-del-ctu/>